

- Legge 8 novembre 2000, n. 328 -

(Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali)

AMBITO TERRITORIALE C10



Comune di Cancellò ed Arnone



Comune di Carinola



Comune di Castel Volturno



Comune di Falciano del M.



Comune di Mondragone

prot. n. **50114** - del **28/11/2016**

Al Responsabile della Comunità Alloggio "Peter Pan"

Signora Morrone Lina

Viale dei Pini n° 31

81034 - **MONDRAGONE (CE)**

OGGETTO: - Autorizzazione al Funzionamento della struttura, Comunità Alloggio per minori di età compresa 13/18 anni, denominata " Peter Pan";- ubicata in Mondragone (CE)- Viale dei Pini n° 31.

IL COORDINATORE dell'AMBITO C.10

VISTO l' autorizzazione al Funzionamento della struttura, Comunità Alloggio per minori di età compresa 13/18 anni, denominata " Peter Pan";- ubicata in Mondragone (CE)- Viale dei Pini n° 31, autorizzata il 03/11/2016 prot. 46331, per una capacità ricettiva massima n.6 posti letto , non disabili fisici, di ambo i sessi.

VISTO la richiesta del 09/11/2016, pervenuta dalla Responsabile della Comunità alloggio " Peter Pan ";- ubicata in Mondragone (CE)- Viale dei Pini n° 31, Signora Morrone Lina nata a Sessa Aurunca (CE) il 21/07/1960, legale Rappresentante della Cooperativa "La Bussola Società Cooperativa Sociale ", Partita Iva 03357080617 n. di Iscrizione REA alla C.C.I.A.A. di Caserta 237636, tendente ad ottenere l'autorizzazione al funzionamento della predetta Comunità Alloggio, per una ricettività di posti letto maggiore da n. 6 autorizzato, a n. 8 posti letto

VISTO l'art. 6, comma 2, lettera c), della legge 8 novembre 2000, n. 328 - *Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali* -, che attribuisce ai Comuni l'esercizio delle funzioni inerenti alla vigilanza e all'autorizzazione al funzionamento delle strutture residenziali e semiresidenziali a gestione pubblica o dei soggetti individuati dalla stessa norma con l'art. 1 comma 5;

VISTO l'art. 11 della legge n. 328/2000, che stabilisce che l'autorizzazione al funzionamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o dei soggetti abilitati a partecipare al sistema integrato di interventi e servizi è rilasciata dai Comuni in conformità ai requisiti stabiliti dalla Legge Regionale, che recepisce ed integra i requisiti minimi stabiliti dallo Stato giusto art. 9, comma 1, lett. c), della medesima legge;

VISTO l'art. 8, comma 3, lett. f), della legge n. 328/2000 che attribuisce alle Regioni la definizione, sulla base dei requisiti minimi fissati dallo Stato, dei criteri per l'autorizzazione e la vigilanza delle strutture residenziali e semiresidenziali a gestione pubblica o dei soggetti individuati dalla stessa norma con l'art. 1, comma 5;

VISTO il Regolamento 7 aprile 2014, n. 4 "Regolamento di attuazione della Legge Regionale 23 ottobre 2007, n° 11 (legge per la dignità e la cittadinanza Sociale. Attuazione



della legge 8 novembre 2000, n°328)" approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 107 del 23.04.2014 e pubblicato sul B.U.R.C. n°28 del 28.04.2014, che prescrive nuovi e diversi requisiti per l'autorizzazione al funzionamento delle strutture per anziani, disabili e minori.

VISTO il Catalogo dei servizi residenziali, semiresidenziali, territoriali e domiciliari di cui al Regolamento di attuazione della L.R. 11 del 23 ottobre 2007- adottato dalla Regione Campania con Delibera di Giunta Regionale n. 107 del 23.04.2014, dove vengono riportati i requisiti dei servizi di cui all'art. 3 (comma 2 e 3) del regolamento emanato in data 07/04/2014)

VISTO l'art. 6 del predetto Regolamento, entrato in vigore il 23 aprile 2014, che prevede che per ottenere l'autorizzazione all'esercizio dei servizi residenziali e semi-residenziali, il legale rappresentante del prestatore presenta apposita istanza all'amministrazione competente dell'ambito territoriale nel cui territorio è ubicata la struttura sottoscritta nelle forme previste dall'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 455;

DATO ATTO che l'Ambito Territoriale C10, costituito dai Comuni di Mondragone, Comune Capofila, Falciano del Massico, Carinola, Castel Volturno, Canello ed Arnone ha individuato l'organo titolare dei compiti e delle funzioni predette;

VISTO il parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione del 21/11/2016 del personale nominato quali componenti dell'Amministrazione competente dal Presidente dell'Ambito C10 in data 19 febbraio 2015 e verificato che la documentazione agli atti è conforme a quanto prescritto dal suindicato Regolamento 7 aprile 2014;

RITENUTO pertanto poter autorizzare il funzionamento della struttura residenziale in questione;

VISTO:

- la legge 8 novembre 2000, n. 328;
- il Regolamento Regione Campania 7 aprile 2014 n.4;

AUTORIZZA AL FUNZIONAMENTO

la struttura residenziale di seguito indicata

- denominazione "**Peter Pan**"
- tipologia: Comunità Alloggio per minori di età compresa 13/18 anni -tel-fax 0823-977790 - cell: 389/0484355 -329/8746977
- ubicazione: Viale dei Pini n.31 -81034 Mondragone (CE)
- soggetto titolare e soggetto gestione: "La Bussola Società Cooperativa Sociale" , con sede legale in Mondragone (CE) al Viale dei Pini n. 31 Partita Iva 03357080617 n. di Iscrizione REA alla C.C.I.A.A. di Caserta 237636;
- legale Rappresentante del soggetto gestore: signora Morrone Lina nata a Sessa Aurunca (CE) il 21/07/1960 e residente al Viale dei Pini n.31.
- capacità ricettiva massima n.8 posti letto , non disabili fisici, di ambo i sessi.

La struttura in parola potrà ospitare un numero massimo di 08 minori (otto) di ambo i sessi, di età compresa tra i 13/18 anni, non disabili fisici, con possibilità di prevedere nelle camere con metrature pari ad almeno 18 mq il terzo letto, per motivate esigenze educative (es presenza di più fratelli/sorelle), comunque compreso nella ricettività massima consentita n° 8 (otto).

La struttura, su richiesta degli ospiti, concorderà prestazioni di assistenza familiare, socio-assistenziali, di segretariato sociale, aggregative e ricreativo culturali; eventuali prestazioni sanitarie di cui al D.M. n. 308/2001; assicurerà la presenza, a richiesta dell'utente, di figure professionali di supporto all'autonomia individuale e sociale.

La presente autorizzazione è infine rilasciata con i seguenti vincoli:

- in caso di variazione di uno o più requisiti indicati nel presente atto di autorizzazione definitiva al funzionamento, il legale rappresentante del soggetto gestore della struttura, entro 10 giorni dalla intervenuta variazione, è tenuto a darne comunicazione a questo Comune chiedendone l'aggiornamento;
- in caso di sospensione dell'attività, il legale rappresentante del soggetto gestore della struttura è tenuto a darne comunicazione a questo Comune entro 10 giorni;

- questo Comune, mediante controlli periodici e visite non programmate nella struttura residenziale, verificherà ogni aspetto dell'attività autorizzata, ed in particolare la realizzazione delle attività e il rispetto degli obblighi previsti dalla carta dei servizi, nonché la sussistenza e permanenza dei requisiti in base ai quali è stata rilasciata la presente autorizzazione definitiva al funzionamento; per l'esercizio di tali funzioni, per gli aspetti di natura sanitari, potrà avvalersi di personale della competente ASL Caserta, Distretto Sanitario n° 23.

L'Amministrazione Competente
Il Coordinatore dell'Ufficio di Piano dell'Ambito C10
Dott. Elio Caterino

